



COMUNE DI CASTEL CONDINO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI

Allegato alla deliberazione CC
n. 15 dd. 17 luglio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Giovanelli

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 1.

Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali e le modalità per la concessione di contributi e benefici economici a favore di soggetti pubblici e privati per il conseguimento delle utilità sociali alle quali sono finalizzate le risorse pubbliche impiegate, assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa e fermi restando i principi di economicità, ragionevolezza ed imparzialità fissati dalla costituzione.

Art. 2.

Natura delle provvidenze

Per provvidenza si intende qualunque attribuzione di natura economica senza controprestazione a favore del concedente. Le provvidenze possono assumere la forma di:

sovvenzioni, quando il Comune assume a proprio carico l'intero onere;

contributi, quando le provvidenze sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si assume solo una parte dell'onere;

sussidi, quando si tratta di interventi di natura sociale e/o assistenziale;

vantaggi economici, quando le provvidenze sono riferite all'utilizzo di beni di proprietà o nella disponibilità del Comune, in conformità a quanto disposto dal regolamento d'uso delle strutture e attrezzature comunali.

Art. 3

Amministrazione trasparente

1. Prima di procedere all'erogazione di provvidenze economiche d'importo superiore ad € 1.000,00, il Responsabile dell'istruttoria procede alla pubblicazione dei dati relativi all'erogazione sul sito istituzionale del Comune alla sezione amministrazione trasparente. **La preventiva pubblicazione è condizione di efficacia dell'atto che dispone la spesa.**

Art. 4

Ambito di applicazione

1. Fatte salve le competenze amministrative attribuite ad altri enti pubblici locali e territoriali, i settori nei quali l'amministrazione comunale può disporre la concessione di benefici economici, nel rispetto del presente regolamento e nei limiti della risorse annualmente disponibili, sono individuati nei seguenti, elencati in ordine alfabetico e non di rilevanza:
 - attività culturali, educative e formative
 - attività diverse di impegno civile
 - attività sportive, ricreative e del tempo libero
 - iniziative a favore dei giovani e per le pari opportunità
 - promozione turistica e delle tipicità e tradizioni locali

- sviluppo economico
- tutela dei valori ambientali
- volontariato per la protezione civile
- volontariato sociale.

Art. 5.

Requisiti soggettivi

1. Possono beneficiare di contributi economici ad enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, in possesso dei requisiti previsti per le singole fattispecie di intervento, che abbiano presentato la domanda con la documentazione prescritta, entro i termini e con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 6

Tipologia di contribuzione

1. Gli interventi disciplinati dal presente regolamento sono finalizzati:
 - a) a sostegno dell'attività ordinaria di enti, associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni, in relazione ai benefici che da essa derivano alla comunità locale (contributi ordinari);
 - b) a sostegno alle spese necessarie per la realizzazione di opere o di iniziative, per manifestazioni e attività circoscritte nel tempo, per l'erogazione di servizi o per il raggiungimento di obiettivi specifici, riconosciuti di pubblico interesse locale (contributi straordinari).
2. I contributi di cui al comma 1 lettera b) per la realizzazione di opere su immobili di proprietà comunale possono essere concessi in conto capitale anche con liquidazione annuale. In quest'ultimo caso le annualità stesse possono essere delegate a istituti bancari in conto ammortamento di eventuali mutui accesi dai soggetti beneficiari, autorizzando a garantire la corresponsione delle annualità stesse con deleghe sulle entrate correnti del Comune.
3. I contributi di cui al comma 1 lettera b) possono essere concessi per contribuire alle spese per interventi su beni non di proprietà comunale, che siano destinati per loro natura ad attività riconosciute di pubblico interesse. Al fine di garantire l'esclusivo pubblico interesse generale perseguito con la concessione del contributo, l'erogazione è subordinata alla sottoscrizione di un atto con il quale viene garantito il pubblico accesso e riconosciuto all'autorità comunale un potere di intervento in caso di contrasto tra gli utenti e la proprietà.
4. Per le finalità di cui al comma 1, il sostegno alle attività di enti, associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni può essere realizzato anche con la messa a disposizione di immobili di proprietà pubblica per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto dell'ente e nel rispetto dell'art. 4 del presente regolamento.

CAPO II - PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI

Art. 7

Piano comunale annuale.

1. Su proposta dell'assessore competente per materia, la Giunta comunale approva il piano annuale di promozione delle attività culturali.
2. Il piano annuale di promozione, approvato dalla Giunta comunale su proposta dell'assessore competente per materia, indica gli obiettivi, le azioni, le priorità di intervento, nonché i criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni destinate alla promozione di singole iniziative culturali e a sostegno dell'attività ordinaria di enti, associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni che operano nel campo culturale, in relazione ai benefici che da essa derivano alla comunità locale.
3. I capi IV e V del presente regolamento disciplinano le modalità di erogazione delle provvidenze economiche.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione la disciplina generale di cui al capo I del presente regolamento, in quanto compatibile.

CAPO III - PROMOZIONE DELLO SPORT E DELL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO

Art. 8

Tipologie di intervento

1. Il Comune sostiene il settore sportivo attraverso:
 - a) la concessione di strutture e spazi per lo svolgimento delle attività;
 - b) con la concessione di sovvenzioni per:
 - 1) la gestione ordinaria dell'attività sportiva;
 - 2) la realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport giovanile, dello sport per la parità di genere, dello sport per la coesione sociale e dello sport per le persone disabili;
 - 3) l'acquisto, il miglioramento ed il completamento delle attrezzature sportive fisse e mobili;
 - 4) la realizzazione, sistemazione e miglioramento di strutture e impianti sportivi;
 - 5) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi;
2. I capi IV e V del presente regolamento disciplinano le modalità di erogazione delle sovvenzioni di cui al precedente comma 1, lettera b).

CAPO IV - ISTANZE DI AMMISSIONE

Art. 9

Termini per la presentazione delle istanze di ammissione a contributo.

1. Le istanze per la concessione di contributi **ordinari** sono presentate di norma entro il termine del **30 giugno di ciascun anno per l'anno di riferimento**.
2. La scadenza di cui al comma precedente può essere modificata, anche in corso d'anno, dandone adeguata pubblicità, per esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi, per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o al verificarsi di eventi imprevedibili o di modificazioni normative.
3. Le istanze per la concessione di **contributi straordinari** possono essere presentate in ogni momento, ma in ogni caso prima della realizzazione dell'iniziativa, manifestazione, opera o intervento. Successivamente alla presentazione della domanda di contributo straordinario, il richiedente può effettuare la spesa o avviare l'iniziativa, senza tuttavia alcun vincolo o impegno finanziario a carico del Comune.

Art. 10

Istanza di ammissione - contenuti.

1. I soggetti che intendono accedere a provvidenze di natura economica devono presentare specifica domanda, in regola con l'imposta di bollo, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.
2. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) - contributi ordinari - devono essere corredate da:
 - a) dichiarazione di avvenuta iscrizione all'albo comunale delle associazioni, con attestazione dell'insussistenza di variazioni circa l'esistenza, l'operatività, la struttura organizzativa e gestionale dell'ente rispetto a quanto dichiarato nell'istanza di iscrizione all'albo;
 - b) copia del bilancio preventivo dell'esercizio per cui si chiede il contributo corredato dalle risultanze dell'esercizio precedente e scorporato dalle poste attive e passive delle iniziative e manifestazioni specificatamente finanziate con contributi straordinari dell'amministrazione comunale;
 - c) copia del bilancio consuntivo e relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente;
 - d) relazione dell'attività prevista per l'anno in corso;
 - e) dichiarazione sulla natura dell'attività ai fini del trattamento fiscale del contributo.
3. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) - contributi straordinari - devono essere corredate da:
 - a) programma completo della manifestazione e/o relazione analitica del progetto-iniziativa;
 - b) preventivo con indicazione analitica delle spese che il richiedente prevede di sostenere;
 - c) modalità di finanziamento della spesa con indicazione analitica delle entrate.

4. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 devono essere corredate da:
- a) copia del progetto definitivo corredato da un'analisi dettagliata dei costi di realizzazione e di gestione, delle modalità di finanziamento della spesa con indicazione analitica delle entrate. Il progetto deve essere munito di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni e nulla osta previste dalle vigenti leggi.
 - b) relazione da cui risulti la funzionalità dell'intervento al miglioramento delle modalità di svolgimento delle attività rientranti tra quelle indicate all'art. 4;
 - c) indicazione degli estremi dell'atto di concessione dei contributi pubblici ottenuti su leggi di settore.
 - d) dichiarazione di impegno a sottoscrivere l'atto di cui al comma 3 dell'art. 6 quando l'immobile non è di proprietà comunale.

CAPO V - PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE

Art. 11

Criteria generali per l'assegnazione delle provvidenze

1. La Giunta comunale con il Piano Esecutivo di Gestione assegna ai servizi competenti per materia le risorse destinate alla promozione delle attività dei settori di cui all'art. 4.
2. L'atto di concessione del contributo è motivato in base ai seguenti criteri generali di ammissibilità:
 - qualità e valore sociale dell'attività del soggetto richiedente;
 - qualità, valore sociale e rilevanza del progetto, della manifestazione o dell'iniziativa che il beneficiario intende realizzare;
 - grado di valorizzazione delle risorse disponibili, intese come partecipazione, nelle fasi di programmazione, organizzazione e gestione, di più soggetti, coinvolgimento del mondo giovanile, grado di apporto del volontariato, capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento;
 - rilevanza territoriale dell'attività, dell'iniziativa o del progetto;
 - numero di tesserati/iscritti/associati;
 - rapporto tra attività pregressa e programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;
 - positivo riscontro derivante dalle forme di controllo sulla destinazione dei fondi erogati con vincolo di scopo;
 - titolarità dell'affidamento in gestione di impianti comunali;
 - situazione economico-finanziaria generale del soggetto richiedente, verificabile attraverso la documentazione richiesta ai sensi del presente regolamento.
2. L'importo massimo degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) può corrispondere alla spesa totale riconosciuta ammissibile. In caso di cumulo del contributo concesso dal Comune con quelli erogati da altri enti pubblici o privati, il contributo liquidato dal Comune, sommato agli altri contributi o sovvenzioni comunque denominate e alle altre entrate a ciò vincolate, non può superare la spesa sostenuta come risultante dalla rendicontazione finale. L'importo del contributo è ridotto all'ottanta per cento, ivi compreso il cumulo con altri contributi pubblici, quando la proprietà degli immobili interessati è di terzi e l'atto sottoscritto con il Comune non garantisce in ogni caso l'accessibilità della struttura oggetto di contributo alle medesime condizioni previste per la generalità delle strutture pubbliche.
3. E' in ogni caso vietato concedere ausili finanziari ad enti ed associazioni per spese di mera gestione, a soggetti che svolgono attività esclusivamente per fini di lucro e a favore di partiti o loro articolazioni politiche-organizzative e di gruppi parlamentari.
4. Gli eventuali stanziamenti di bilancio, anche se a specifica ed inequivocabile destinazione, pur se ufficialmente comunicati a terzi, non costituiscono impegno per il Comune e non autorizzano ad attivare le iniziative previste.

Art. 12

Tipologie di spesa non ammesse a sovvenzione

1. Non sono ammesse a contributo perchè non rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento le seguenti tipologie di spesa:
 - a) l'imposta sul valore aggiunto, dichiarata detraibile dal richiedente;
 - b) spese per pranzi, cene e rinfreschi rivolti esclusivamente a favore degli associati;
 - c) interessi di mora, sanzioni pecuniarie di qualunque natura;
 - d) importi dovuti per risarcimento dei danni;
 - e) ogni altra spesa non inerente agli scopi sociali del richiedente.

Art. 13

Concessione e liquidazione dei contributi ordinari e straordinari

1. La concessione e la liquidazione dei **contributi ordinari** è disposta, di norma, in un'unica soluzione **entro il 31 ottobre**. L'intervento contributivo non può superare il disavanzo del bilancio preventivo corredato dalle risultanze dell'esercizio precedente e scorporato dalle poste attive e passive delle iniziative e manifestazioni specificatamente finanziate con contributi straordinari dell'amministrazione comunale.
2. La concessione di **contributi straordinari** per la realizzazione di specifiche attività, iniziative e manifestazioni è disposta entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine inizia a decorrere dalla data di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione se la domanda di contributo è presentata prima dell'approvazione del PEG. Il termine è interrotto fino all'acquisizione della documentazione mancante o integrativa necessaria all'istruttoria.
3. I contributi di cui al comma precedente sono liquidati entro 60 giorni dalla presentazione della relazione illustrativa e del rendiconto delle spese sostenute e delle entrate riscosse. Il termine è interrotto fino all'acquisizione della documentazione mancante o integrativa necessaria all'istruttoria. La liquidazione non può essere superiore alle spese sostenute al netto delle entrate riscosse. Il contributo concesso è percentualmente ridotto sulla base del confronto tra spesa ammessa e risultanze del rendiconto.
4. La concessione di **contributi straordinari per la realizzazione di opere** (commi 2 e 3 dell'art. 6) è disposta entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine inizia a decorrere dalla data di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione se la domanda di contributo è presentata prima dell'approvazione del PEG. Il termine è interrotto fino all'acquisizione della documentazione mancante o integrativa necessaria all'istruttoria della domanda. La concessione del contributo è disposta previa acquisizione del parere di regolarità e congruità tecnica del Servizio tecnico comunale, salvo il caso in cui il progetto sia stato già valutato per i medesimi profili da altri enti pubblici. Il riconoscimento della maggior spesa comportante un maggiore intervento finanziario del Comune e dovuta a perizie di variante in corso d'opera è subordinato alla presentazione di un'istanza per l'integrazione del contributo nel rispetto dei termini, modalità e condizioni previsti dal presente regolamento per la domanda principale.
5. I contributi straordinari sono liquidati fino a raggiungere l'80 % della spesa ammessa a finanziamento. Il saldo dei contributi di cui al precedente comma 2 è

liquidato previa presentazione di una relazione consuntiva dell'iniziativa e del rendiconto consuntivo dell'iniziativa. I contributi di cui al precedente comma 4 sono liquidati in acconti su presentazione di stati d'avanzamento, vistati dal Servizio tecnico comunale. Il saldo è liquidato su presentazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, vistati dal Servizio tecnico comunale.

6. Il contributo straordinario concesso è percentualmente ridotto sulla base del confronto tra spesa ammessa e risultanze del rendiconto o contabilità finale.

Art. 14

Contributi al Corpo dei Vigili del fuoco volontari

1. In applicazione della vigente normativa antincendio ed in deroga alle disposizioni del presente regolamento, i contributi a favore del Corpo dei Vigili del fuoco volontari sono liquidati entro 30 giorni dall'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione senza necessità di presentazione dell'istanza di ammissione a contributo.
2. I contributi straordinari destinati all'acquisto di attrezzature ed equipaggiamenti necessari allo svolgimento dell'attività d'istituto sono liquidati nell'importo stabilito dal bilancio del Corpo dei Vigili del fuoco volontari approvato dal Comune, previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa.
3. L'ammontare dei contributi straordinari sommati a quelli concessi dalla Provincia autonoma di Trento con specifica destinazione non possono superare la spesa sostenuta.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 15

Obblighi dei beneficiari - Patrocinio del Comune

1. I beneficiari di provvidenze sono tenuti a far risultare negli atti di promozione dell'attività o iniziativa che la stessa è realizzata con il concorso del Comune.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni per le manifestazioni per le quali viene concesso. La concessione di sovvenzione è in ogni caso disciplinata dal presente regolamento.
3. Il patrocinio deve essere reso pubblico a cura del soggetto che lo ha ottenuto con gli stessi mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa e/o attività.

Art. 16

Utilizzo dei contributi

1. L'impegno finanziario del Comune è subordinato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare le provvidenze pubbliche esclusivamente per le finalità per le quali sono state concesse.
2. Il Comune è soggetto terzo ed estraneo rispetto a qualsiasi obbligazione o rapporto tra i beneficiari delle provvidenze economiche e qualsiasi altro soggetto per forniture e prestazioni di servizi, collaborazioni o qualsiasi altra causa.

Art. 17

Verifiche e controlli

1. Il servizio competente alla liquidazione della sovvenzione procede mediante controlli a campione:
 - a) alla verifica delle dichiarazioni e autocertificazioni presentate nei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento;
 - b) all'accertamento del corretto impiego delle risorse.
2. Qualora in sede di controllo emergano irregolarità, il servizio competente procede, previa comunicazione di avvio del procedimento, alla revoca totale o parziale della sovvenzione.
3. Con la comunicazione di avvio del procedimento può essere disposta la sospensione della liquidazione della sovvenzione per un periodo massimo di tre mesi.